

REGOLAMENTO (CE) N. 2848/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2158/94 e che porta a 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2158/94 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 200 000 t il quantitativo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che la situazione del mercato del frumento duro è caratterizzata da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2158/94 i termini « 100 000 t » sono sostituiti dai termini « 200 000 t ».

Articolo 2

Nel testo del regolamento (CE) n. 2158/94 è inserito il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è accettata l'offerta più elevata superiore al prezzo minimo di 130 ECU/t. Il prezzo minimo è maggiorato delle maggiorazioni mensili fissate per l'intervento dal regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio ^(*).

(*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 229 del 2. 9. 1994, pag. 4.